



COMUNE DI PALERMO

Ufficio del Segretario Generale

U.O. Affari di Giunta e Controllo di regolarità
amministrativa

Piazza Pretoria n. 1 Palermo

Tel: 091/740 2451 – 2279

e-mail: segretariogenerale@comune.palermo.it

affari.istituzionali@comune.palermo.it

OGGETTO: Controllo di regolarità amministrativa in fase successiva ex D.L. n.174/2012, convertito in Legge n. 213/2012 – Risultanze del controllo ex art 7 regolamento comunale sui controlli interni Anno 2021 – II° report semestrale.

Al Sig. Sindaco

sindaco@comune.palermo.it

capogabinettosindaco@comune.palermo.it

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

presidenzacc@comune.palermo.it

Al Collegio dei Revisori dei Conti

collegiodeirevisori@comune.palermo.it

All'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)

c/o Area della Direzione Generale

organismoindipendentevalutazione@comune.palermo.it

e, p.c.

Ai Sigg.ri Dirigenti

dirigenti@comune.palermo.it

In relazione al controllo in oggetto, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia,¹ in esito alle attività svolte dall'Ufficio dello scrivente, si rassegna quanto segue.

In applicazione della suddetta normativa e del vigente regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, questa Amministrazione ha condotto – anche per il **semestre luglio-dicembre 2021** – la prescritta attività di controllo di regolarità amministrativa, svolto in fase successiva, in ordine ai contenuti degli atti e provvedimenti amministrativi (ed ai correlativi procedimenti) dell'Ente, sulle cui risultanze si rappresenta quanto segue.

¹ Cfr. Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213 con cui, ex art. 3 (“Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali”), comma 1, lett.d) è stata, tra l'altro, modificata la disciplina dei controlli interni contenuta nel decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), mediante la sostituzione dell'art. 147 (rubricato “Tipologia dei Controlli Interni”) nonché, in particolare, con l'introduzione dell'art. 147-bis (rubricato “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”).

Come per il I semestre², anche **nel corso del II semestre 2021** l'attività preordinata ai controlli in questione è stata condotta in conformità alla normativa vigente, preliminarmente rilevando:

- che i provvedimenti complessivamente quantificati e controllati nell'anno – come già evidenziato con la relazione sulle attività del I semestre³ – ammontano a n. 80 (tra atti di natura finanziaria, atti di scelta del contraente, atti di concessione di contributi, ecc., secondo le tipologie previamente individuate, e già estrapolati mediante apposito programma informatico per il sorteggio degli stessi);

-che, sotto il profilo operativo, in continuità con quanto già effettuato nel corso del I semestre, l'attività di analisi è stata condotta mediante l'utilizzo dei medesimi modelli di scheda-controllo già in uso (in particolare: 1.una scheda-controllo con indicatori mirati sia alla correttezza redazionale sia alla regolarità procedurale, anche con riferimento al rispetto dei tempi di attuazione e/o di conclusione del procedimento o fase endo-procedimentale, nonché al rispetto delle innovative vigenti regole e principi della contabilità pubblica armonizzata; 2.una differente scheda-tipo di controllo specifica per le “determinazioni a contrarre”), aggiornate alla luce della recente legge regionale 21 maggio 2019 n. 7 recante “*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*” (Pubblicata nella G.U.R.S. 23 maggio 2019 n. 23), che ha espressamente abrogato la precedente L.R. n. 10/1991 e succ. mm. e ii..

² In merito alle risultanze relative al controllo *ex post* di regolarità amministrativa effettuato nel corso del I semestre 2021 ed afferente a n. 30 provvedimenti amministrativi, si rimanda alla relazione (rif. nota prot. AREG/1396871/2021 del 03/11/2021) già pubblicata sul sito web istituzionale al *link* “Amministrazione Trasparente”, alle voci “Controlli e rilievi sull'Amministrazione”- “Controlli interni” –“Controllo di regolarità amministrativa”.

³ Per l'anno 2021 tanto la quantificazione degli atti da sottoporre al controllo in argomento (come effettuata in base alle norme regolamentari con la Determinazione del Sindaco n. 23/DS del 17/03/2021) quanto, soprattutto, la conduzione delle relative attività sono state fortemente condizionate dalla emergenza sanitaria nazionale determinata dalla pandemia da covid-19, in special modo a motivo delle difficoltà organizzative ed operative per il mancato supporto collaborativo del gruppo di lavoro denominato “Nucleo inter- aree per il controllo successivo” (costituito con disposizione di servizio prot. n. 595708 del 13/07/2013 adottata dal Segretario Generale *pro-tempore*).

Alla luce di quanto esposto, **nel periodo luglio-dicembre 2021**, sulla suddetta quantificazione numerica annuale di riferimento e delle attività effettuate, sono stati esaminati **n. 50** atti e provvedimenti amministrativi, di competenza gestionale e non, segnatamente:


| Tipo atto e/o provvedimento amministrativo | numero | note |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Determinazioni dirigenziali concernenti atti di natura finanziaria | 8 | |
| Deliberazioni di Consiglio Comunale aventi ad oggetto il riconoscimento legittimità debito fuori bilancio | 36 | |
| Atti dirigenziali afferenti alla scelta del contraente per affidamento lavori o forniture beni e servizi ai sensi del Nuovo Codice dei Contratti | 6 | |
| Atti dirigenziali afferenti a procedure negoziate | | |
| Atti dirigenziali aventi ad oggetto autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, misure sanzionatorie | | |
| Atti dirigenziali aventi ad oggetto concessione di contributi ad Enti o a privati | | |
| Ordinanze dirigenziali vari Uffici | | |
| Ordinanze dirigenziali Ufficio Traffico | | |
| Provvedimenti afferenti a autorizzazione/concessione edilizia | | |
| Totale | 50 | |

Si riporta, di seguito, schematico **rapporto delle principali irregolarità** rilevate in ragione dei singoli indicatori presi in considerazione e riportati in ciascuna delle suddette schede-tipo per il controllo effettuato sui provvedimenti selezionati, preliminarmente rappresentando:


- che sono riscontrabili agli atti dell'Ufficio dello scrivente sia le attività afferenti al controllo *ex post* effettuato sia le conseguenti comunicazioni delle schede contenenti gli esiti dell'esame ai Dirigenti (ed ai soggetti eventualmente) interessati in ragione degli atti esaminati e destinatari degli specifici rilievi; suggerimenti e direttive opportunamente e/o necessariamente formulati con riguardo a ciascun provvedimento esaminato;
- che, per il caso dell'esame dei provvedimenti dirigenziali, il controllo *ex post* è stato sempre condotto tenendo conto del duplice profilo d'analisi (formale-redazionale e procedurale), superiormente descritto, ivi incluso il profilo del rispetto dei tempi e del termine di conclusione del procedimento.

❖ **PROFILO TECNICO-NORMATIVO E FORMALE DEI PROVVEDIMENTI**

1) Competenza dell'organo – su n. 50 provvedimenti controllati **nessun provvedimento** è risultato viziato per incompetenza dell'organo (come nel primo semestre 2021 e nell'anno 2020).




2) Riferimenti normativi – su n. 50 atti controllati, per n. 8 provvedimenti dirigenziali è stata rilevata carenza nell'esatta indicazione dei pertinenti riferimenti normativi, di legge o regolamentari, in quanto assenti o genericamente citati, confliggendo con l'esigenza che venga puntualmente specificata la disposizione da applicarsi alla fattispecie in punto di diritto sostanziale o procedurale (come nel caso delle acquisizioni di beni e servizi). Il dato globale (n. 17 irregolarità su n. 80 atti esaminati) riferito ai due semestri 2021 consente di rilevare un **peggioramento rispetto all'anno 2020** (in relazione al quale, per lo stesso indicatore, su 90 atti controllati l'irregolarità in argomento era stata rilevata per n. 16 di essi).




3) Descrizione della istruttoria seguita – va segnalato che, su n. 50 provvedimenti controllati, in relazione a n. 14 di essi è stata riscontrata una descrizione per lo più carente dell'istruttoria del procedimento seguito, sebbene nella maggior parte dei casi tale circostanza non abbia del tutto inficiato la comprensibilità dell'atto nel suo

complesso. Il dato globale (n. 26 irregolarità su n. 80 atti esaminati) riferito ai due semestri 2021 consente di rilevare un ***peggioramento rispetto all'anno 2020*** (in relazione al quale, per lo stesso indicatore, su 90 atti controllati l'irregolarità in argomento era stata rilevata per n. 22 di essi).




- 4) Motivazione** – per n. 4 provvedimenti controllati su n. 50 esaminati è stata rilevata una insufficiente motivazione, in quanto carente sotto il profilo della esplicitazione del presupposto di fatto e/o di quello di diritto ovvero, ancora (o soltanto), della ragione giuridica in base alla quale l'Amministrazione ha effettuato la scelta manifestata nel dispositivo del provvedimento adottato. La irregolarità in questione - già sottoposta all'attenzione di ciascun Ufficio, di volta in volta, interessato per le conseguenti valutazioni di competenza – merita di non essere sottovalutata, atteso che il difetto di motivazione, sia pure carente nella relativa indicazione, inficia la legittimità dell'atto adottato. Il dato globale (n. 6 irregolarità su n. 80 atti esaminati) riferito ai due semestri 2021 consente di rilevare un ***miglioramento rispetto all'anno 2020*** (in relazione al quale, per lo stesso indicatore, su 90 atti controllati l'irregolarità in argomento era stata rilevata per n. 7 di essi).




- 5) Allegati** – la verifica ai fini della corretta indicazione della documentazione allegata e/o da allegare in sede di redazione dell'atto amministrativo è stata esplicitata attraverso un indicatore finalizzato a rilevare la corretta citazione dei documenti, che siano

(eventualmente) allegati al provvedimento ovvero indicati come tali, nonché a rilevare la corretta allegazione di quelli effettivamente citati; ed invero, **su 50** provvedimenti esaminati, per **n. 7** di essi è stata riscontrata una carente gestione della pertinente documentazione da accludere al provvedimento, a motivo - il più delle volte - dell'assenza degli allegati in esso citati come tali. Il dato globale (n. 11 irregolarità su n. 80 atti esaminati) riferito ai due semestri 2021 consente di rilevare, al riguardo, un **miglioramento** rispetto all'anno 2020 (in relazione al quale, per lo stesso indicatore, su 90 atti controllati l'irregolarità in argomento era stata riscontrata per n. 15 di essi).




6) Indicazione (ed eventuale sottoscrizione) del responsabile del procedimento/RUP


(responsabile unico del procedimento) – con riferimento a detto indicatore, il controllo è stato focalizzato sulla corretta indicazione della figura del responsabile del procedimento/RUP. Al riguardo, **su complessivi n. 50 atti** esaminati, come per il primo semestre 2021 in **nessuno** degli atti controllati è stata rinvenuta una irregolare indicazione nominativa del funzionario/dipendente espressamente qualificato come “responsabile del procedimento/RUP”. Il dato globale (zero irregolarità su n. 80 atti esaminati) riferito ai due semestri 2021 consente di rilevare, al riguardo, un **risultato equivalente** a quello comparato nell'anno 2020. Tale risultato appare attribuibile al consolidamento dell'uso della piattaforma Webrainbow “Atti di governo” per la redazione delle determinazioni dirigenziali, in modalità operativa informatica introdotta dal 01/01/2019.




7) Coerenza del dispositivo – con riferimento al suddetto indicatore, il controllo sugli atti (deliberativi e dirigenziali) oggetto d’esame è stato focalizzato sulla rispondenza e congruenza dei contenuti del dispositivo del provvedimento adottato rispetto a quelli descritti nella premessa/parte narrativa dello stesso. Si fa rilevare che l’irregolarità in argomento non è stata riscontrata in relazione ad alcun provvedimento **su complessivi n. 50** esaminati nel periodo di riferimento. Il dato globale (n. 2 irregolarità su n. 80 atti esaminati) riferito ai due semestri 2021 consente di rilevare un **miglioramento rispetto all’anno 2020** (in relazione al quale, per lo stesso indicatore, su 90 atti controllati l’irregolarità in argomento era stata rilevata per n. 3 di essi).



8) Completezza del dispositivo - con riferimento al suddetto indicatore, il controllo condotto sugli atti deliberativi e dirigenziali è stato focalizzato sulla compiutezza ed accuratezza descrittiva dei contenuti del dispositivo del provvedimento adottato rispetto a quelli descritti nella premessa/parte narrativa dello stesso. Si è riscontrato che **su complessivi n. 50** esaminati nel periodo di riferimento in tutti i provvedimenti sussiste piena coincidenza di contenuti tra dispositivo e parte narrativa, sotto il profilo della compiutezza della manifestazione di volontà dell’organo. Il dato globale (nessuna irregolarità su n. 80 atti esaminati) riferito ai due semestri 2021 consente di rilevare un **miglioramento rispetto all’anno 2020** (in relazione al quale, per lo stesso indicatore, su 90 atti controllati l’irregolarità in argomento era stata rilevata per n. 1 di essi).




9. Cautele “Privacy” – la verifica ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi delle vigenti disposizioni rimane focalizzata sulla necessità di ricorrere alla prescritta adozione di specifiche cautele a tutela del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati dai provvedimenti in esame nonché sulla effettiva attuazione (o meno) delle stesse in sede di redazione dei medesimi provvedimenti amministrativi. Orbene, per nessun provvedimento **su n. 50** esaminati è stata riscontrata una errata applicazione della normativa in argomento. Il dato globale (n. 2 irregolarità su n. 80 atti esaminati) riferito ai due semestri 2021 consente di rilevare un *miglioramento rispetto all'anno 2020* (in relazione al quale, per lo stesso indicatore, su 90 atti controllati l'irregolarità in argomento era stata rilevata per n. 4 di essi).




10. Indicazione termine ed Autorità cui ricorrere - detto indicatore trae origine dalla previsione (*“In ogni atto comunicato o notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere”*), prima contemplata dal comma 4 dell'art. 3 della L.R. n. 10/91 e succ. mm. e ii., ed oggi trasfuso nella disposizione contenuta nel comma 4 dell'art. 3 (*“Motivazione del provvedimento”*) della L.R. 21/03/2019 n. 7 (recante *“Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”*). Purtroppo, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale *“...l'omessa indicazione, in calce al provvedimento amministrativo, del termine e dell'autorità cui ricorrere, rappresenta una mera irregolarità che può costituire presupposto per ravvisare un errore scusabile, ma sempre che nel singolo caso sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell'atto (Cons. Stato, Sez. VI, 29-5-2012, n. 3176; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I ter, 5-3-2012, n. 2184)...”*(cfr., da ultimo, T.A.R. Campania-Napoli, sez. IV. N. 1540 del 19/3/2013). A tal riguardo, si segnala che, **su complessivi n. 50** atti esaminati, la suddetta indicazione non è stata riscontrata in **alcun caso** nel periodo di riferimento (ancorché nel caso di n. 48, su 50, atti l'indicazione sia stata rilevata come “non dovuta”). Il dato globale (nessuna irregolarità su n. 80 atti esaminati, al netto di n. 61 casi in cui l'indicazione risultava “non dovuta”) riferito ai due semestri 2021 consente di rilevare un

miglioramento rispetto all'anno 2020 (in relazione al quale, per lo stesso indicatore, su 90 atti controllati l'irregolarità in argomento era stata rilevata per n. 2 di essi, al netto degli altri n. 72 casi in cui l'indicazione è risultata come "non dovuta").




11. Regolare sottoscrizione da parte del Dirigente – su n. 50 provvedimenti controllati, come per il primo semestre 2021 in **nessuno** degli atti esaminati è stata rinvenuta una irregolare indicazione nominativa del Dirigente proponente l'atto. Il dato globale (nessuna irregolarità su n. 80 atti esaminati) riferito ai due semestri 2021 consente di rilevare, al riguardo, **un risultato equivalente** a quello comparato nell'anno 2020. Tale significativo risultato appare attribuibile al consolidato uso della piattaforma Webrainbow "Atti di governo" per la redazione delle determinazioni dirigenziali, in modalità operativa informatica introdotta dal 01/01/2019.



12-13) Pubblicazione all'Albo Pretorio on line - la verifica ai fini della avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* dei **n. 50 provvedimenti amministrativi controllati** è stata ulteriormente focalizzata sulla necessità di curare, nell'ambito dello svolgimento del procedimento amministrativo seguito, il rispetto anche dei tempi endo-procedimentali afferenti all'adempimento in questione, e ciò sotto il duplice profilo tanto della non tardività quanto della integrale pubblicazione di ciascun atto approvato/adottato nella sua completezza (tenuto conto che gli atti pubblicati risultavano, in precedenza, anche privi della attestazione relativa al controllo di regolarità contabile da parte della

Ragioneria Generale). Ciò ha consentito di riscontrare che **su complessivi n. 50** atti deliberativi o dirigenziali esaminati, la prescritta pubblicazione degli stessi all'Albo Pretorio *on line* è risultata carente sotto i seguenti profili:


- **n. 7** provvedimenti sono risultati pubblicati in maniera carente sotto il profilo della loro integrità documentale; il dato globale (n. 10 irregolarità su n. 80 atti esaminati) riferito ai due semestri 2021 consente di rilevare un ***miglioramento rispetto all'anno 2020*** (in relazione al quale, per lo stesso indicatore, su 90 atti controllati l'irregolarità in argomento era stata rilevata per n. 19 di essi);
- nessun provvedimento dirigenziale è risultato pubblicato in maniera carente sotto il profilo della sola tempestività procedurale; il dato globale (nessuna irregolarità su n. 80 atti esaminati) riferito ai due semestri 2021 consente di rilevare un ***miglioramento rispetto all'anno 2020*** (in relazione al quale, per lo stesso indicatore, su 90 atti controllati l'irregolarità in argomento era stata rilevata per n. 13 di essi);




PROFILO REGOLARITA' PROCEDIMENTO

14) Pubblicazione estratto del provvedimento - detto indicatore trae origine dalla previsione dell'art. 18 (*"Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet"*) - nel testo vigente come sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. n. 11/2015 - che al comma 1 così dispone: *"Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi Consorzi comunali nonché alle unioni di comuni, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare per estratto nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità*


notizia...”. Ai fini di quanto sopra, si segnala che, dalla verifica effettuata **su tutti i n. 50** provvedimenti amministrativi controllati e destinati ad essere pubblicati *on line* ai sensi di legge, per **nessuno** di essi è stata riscontrata la mancata pubblicazione “per estratto” di detti provvedimenti; nella considerazione che l’obbligo in argomento è previsto da norma imperativa (assistita da sanzione), si segnala come il dato globale (nessuna irregolarità su n. 80 atti esaminati) riferito ai due semestri 2021 consente di rilevare come debba essere stata recepita l’importanza dell’adempimento, nella considerazione che l’obbligo in argomento è previsto da norma imperativa (assistita da sanzione), ed in ragione del **miglioramento rispetto all’anno 2020** (in relazione al quale, per lo stesso indicatore, su 90 atti controllati l’irregolarità in argomento era stata rilevata per n. 2 di essi).



- 15) **Rispetto tempistica procedimentale** – la verifica sotto il profilo della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa prescritta dalla legge induce a vagliare, attraverso la descrizione dell’*iter* istruttorio seguito nonché, ove necessario, attraverso l’esame della documentazione di supporto, anche il rispetto di termini infra-procedimentali, ove previsti, per legge o per regolamento. Si segnala che, nel periodo di riferimento, **su complessivi n. 50 procedimenti** esaminati in correlazione ai provvedimenti amministrativi controllati, per **n. 34** procedimenti si è riscontrata una non tempestiva conduzione degli stessi sotto il profilo dell’assolvimento dei passaggi od adempimenti endoprocedimentali, sì da influenzarne – quasi sempre – il rispetto del relativo termine di conclusione. Il dato globale (n. 43 irregolarità su n. 80 atti esaminati) riferito ai due semestri 2021 consente di rilevare un **peggioramento rispetto all’anno 2020** (in relazione al quale, per lo stesso indicatore, su 90 atti controllati l’irregolarità in argomento era stata rilevata per n. 39 di essi).




16 Rispetto termini di conclusione del procedimento - detto indicatore trae origine dalla previsione di cui all'art. 2 (rubricato "*Tempi di conclusione del procedimento*") della L.R. n. 10/91 e succ. mm. e ii., oggi sostituito dall'art. 2 della L.R. n. 7/2019 che, oltre a stabilire per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di concludere i procedimenti amministrativi, iniziati sia ad istanza di parte sia d'ufficio, mediante l'adozione di un provvedimento espresso (comma 1), ne fissa il termine di conclusione in trenta giorni, salvo che leggi o regolamenti specifici non ne individuino uno diverso. Alla luce di quanto sopra, si segnala che **su complessivi n. 50** procedimenti esaminati in correlazione ai provvedimenti deliberativi e dirigenziali di riferimento controllati, **n. 27** procedimenti sono risultati conclusi oltre il termine previsto per legge o per regolamento (vedasi, anzitutto, regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi del Comune di Palermo, regolamento di contabilità o altro regolamento pubblicato sul sito web istituzionale): circostanza della quale si è provveduto a richiedere, ove occorrenti, delucidazioni in merito al ritardo riportato. Il dato globale (n. 36 irregolarità su n. 80 atti esaminati) riferito ai due semestri 2021 consente di rilevare un significativo **miglioramento rispetto all'anno 2020** (in relazione al quale, per lo stesso indicatore, su 90 atti controllati l'irregolarità in argomento era stata rilevata per n. 42 di essi).



17 Indicazione del termine effettivamente impiegato rispetto a quello prescritto per legge


o regolamento - Tale indicatore – originariamente tratto dalla previsione *ex art. 2, co.9-quinquies*, L.241/90 – è divenuto più incisivamente applicabile in virtù della recente L.R. 17 maggio 2016, n. 8 (entrata in vigore dal 24/05/2016) che ha sostituito (cfr. art. 25) il seguente comma dell’art. 2 della L.R. 10/91: “*4-bis. Una volta trascorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento l’obbligo di emanare il provvedimento finale permane. Il provvedimento emanato in ritardo deve indicare il termine di conclusione previsto per lo specifico provvedimento dalla legge o dal regolamento, quello effettivamente impiegato per la sua attenzione e deve indicare, motivatamente, le ragioni del ritardo”.*

Pertanto, posto che – a differenza della previsione della citata norma di legge nazionale (che si riferisce ai soli “*provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte*”) – la predetta disposizione di legge regionale fa riferimento ad entrambi i tipi di procedimento amministrativo (sia “ad istanza di parte” che “ad iniziativa d’ufficio”), va segnalato che su n. **50** provvedimenti amministrativi controllati, n. **48** afferiscono a procedimenti ad iniziativa “d’ufficio” e n. **2** ad istanza di parte. Ed inoltre, **in relazione a n. 27 procedimenti** conclusi oltre il prescritto termine, (dei quali 26 afferenti ad atti deliberativi di C.C. concernenti il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, in cui l’indicazione “non è rilevante”), si segnala che in **nessuno** di essi risulta riportata l’indicazione né del termine di conclusione previsto per lo specifico provvedimento dalla legge o dal regolamento né di quello effettivamente impiegato (“*per la sua attenzione*”) e neanche della motivazione e delle ragioni del ritardo con cui l’atto è stato adottato. Il dato globale (n. 9 irregolarità su n. 80 atti esaminati) riferito ai due semestri 2021 consente di rilevare un **miglioramento rispetto all’anno 2020** (in relazione al quale, per lo stesso indicatore, su 90 atti controllati l’irregolarità in argomento era stata rilevata per n. 11 di essi). [Va, al riguardo, rammentato quanto previsto dal comma 2, ultima parte, dell’art. 2 della L.R. n. 7/2019 a proposito della decorrenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo: “*...Tale termine decorre dall’inizio d’ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.*”; ed, inoltre: la complementare introduzione *ex* L.R. n. 8/2016 del comma 4-ter dell’art. 2 L.R. 10/91 che dispone: “*La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell’attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all’ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4-quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198*”].




❖ **ULTERIORI OSSERVAZIONI**

18 Adempimento specifiche prescrizioni di legge (ove previsto) – detto indicatore trae origine dalla esigenza di tener conto degli adempimenti imposti, di volta in volta, dal legislatore in tema, ad esempio, di pubblicità e trasparenza delle p.a. ovvero derivanti dalla previsione di specifici divieti vigenti in determinati ambiti e/o materie o settori speciali. Sotto tale profilo, va segnalato che **su n. 50 provvedimenti amministrativi** controllati **n. 1** di essi è stato riscontrato carente per lo più in relazione ad adempimenti dettati dalla normativa in materia di pubblicità e trasparenza. Il dato globale (n. 15 irregolarità su n. 80 atti esaminati) riferito ai due semestri 2021 consente di rilevare, al riguardo, un **miglioramento** rispetto all'anno 2020 (in relazione al quale, per lo stesso indicatore, su 90 atti controllati l'irregolarità in argomento era stata rilevata per n. 18 di essi);




19) Rispetto normativa in tema di contabilità pubblica – detto indicatore (ormai inserito, a regime, in seno alle schede di controllo degli atti di natura finanziaria) trae origine dalla opportunità, ravvisata sin dal primo semestre 2017, di valutare, in sede di controllo successivo, i provvedimenti in questione anche sotto il profilo della relativa conformità alle innovative vigenti regole e principi della contabilità pubblica armonizzata. Pertanto, nell'ambito dei complessivi n. 80 provvedimenti amministrativi controllati nel periodo di riferimento, rispetto ai **n. 30** atti di natura finanziaria per nessuno di essi (**zero**) sono stati evidenziati rilievi afferenti al rispetto delle regole in materia contabile. Il dato globale (zero irregolarità su n. 30 atti finanziari esaminati) riferito ai due semestri 2021 consente di rilevare un **miglioramento** rispetto all'anno 2020 (in relazione al quale, per lo stesso indicatore, su 41 atti controllati l'irregolarità in argomento era stata rilevata per uno solo


di essi).



- ❖ (SOLO PER LE “DETERMINAZIONI A CONTRARRE”) Conformità alla normativa sulla assenza di conflitto di interessi del R.U.P. ex art. 6- bis della L.n. 241/1990 ed art. 42 del D.lgs. n. 50/2016) – **su complessive n. 6** Determinazioni a contrattare (o comunque afferenti a procedure negoziate) controllate solo per **n. 1** di esse è stata rilevata l’irregolarità di cui all’indicatore in questione.



- ❖ (SOLO PER LE “DETERMINAZIONI A CONTRARRE”) Riferimento al rispetto del principio di rotazione nell’affidamento (Linea Guida ANAC ex deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 sulla necessità di motivare invito del precedente affidatario) – **su complessive n. 6** Determinazioni a contrattare (o comunque afferenti a procedure negoziate) controllatesolo per **n. 2** di esse è stata rilevata l’irregolarità di cui all’indicatore in questione.



CONCLUSIONE

In relazione al periodo di riferimento (**Anno 2021**) - nel corso del quale sono stati esaminati complessivi n. 80 provvedimenti amministrativi in correlazione ad altrettanti procedimenti, di cui n. 34 “semplici” e n. 46 “complessi” - è possibile conclusivamente far rilevare, rispetto all’anno 2020, quanto segue:

- un peggioramento (rispetto al 2020) della percentuale degli atti esaminati e risultati senza irregolarità (n. 8 atti su 80 atti esaminati nel 2021, rispetto a 14 atti su n. 90 esaminati nel 2020);
- un peggioramento dell’operato degli Uffici (rispetto all’anno 2020) con riguardo alle irregolarità riscontrate in relazione agli indicatori di cui ai superiori punti nn. 2 (corretta citazione dei riferimenti normativi), 3 (descrizione dell’istruttoria seguita), 15 (rispetto tempistica del procedimento),
- un miglioramento dell’operato degli Uffici (rispetto all’anno 2020) con riguardo alle irregolarità riscontrate in relazione agli indicatori di cui ai superiori punti, 4 (completezza della motivazione), 5 (gestione allegati), 7 (coerenza tra preambolo e dispositivo), 8 (completezza del dispositivo), 9 (corretta adozione cautele *privacy*), 10 (indicazione della “clausola risolutiva del contenzioso”), 12 (integrale pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio *online*), 13 (Tempestiva pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio on line), 14 (pubblicazione del provvedimento “per estratto”), 16 (rispetto termine conclusione procedimento), 17 (Indicazione del termine effettivamente impiegato rispetto a quello prescritto per legge o regolamento), 18 (cura degli adempimenti prescritti un tema di pubblicità e trasparenza, ove previsti), 19 (rispetto normativa in tema di contabilità pubblica) ed agli indicatori specifici per le determinazioni a contrattare (conformità alla normativa sulla assenza di conflitto di interesse del R.U.P.; e riferimento al rispetto del principio di rotazione nell’affidamento);
- non risulta peggiorato l’operato degli Uffici in relazione ai profili attenzionati con gli indicatori di cui ai punti nn. 1 (competenza dell’organo), 6 (indicazione ed eventuale corretta sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento) e 11 (corretta sottoscrizione da parte del Dirigente),

Tanto si rappresenta, in osservanza degli adempimenti previsti in materia dalla legge.

**Il Segretario Generale
Direttore Generale
Dott. Antonio Le Donne**